

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 dicembre 2008 - Deliberazione N. 1976 - Area Generale di Coordinamento N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali – N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi – **L.R. 7/2002 art. 47, comma 3 e 4 . Riconoscimento debiti fuori bilancio.**

PREMESSO

- che la legge regionale 30 aprile 2002 n. 7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo - contabili;
- che l'art. 47, comma 3 e 4 della citata norma regionale, modificato e integrato dall'art. 1, comma 5 lettera a) della L.R. n. 15/2005, statuisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione debba essere espressamente riferita in sede di rendicontazione;
- che con Delibera di G.R. n. 1731 del 30.10.2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere regionale;
- che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2008 con L.R. n. 2 del 30.01.2008;
- che la G.R. con Delibera n. 308 del 15.02.2008 ha approvato il Bilancio gestionale 2008, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 7/02.

CONSIDERATO

- che gli atti amministrativi di liquidazione relativi alle fattispecie succitate devono essere coerenti con la norma di cui all'art. 47, comma 3 della L.R. 7/02 e sue s.m.i.;
- che il Bilancio gestionale relativo all'esercizio 2008, di cui alla delibera di G.R. n. 308 del 15.02.2008, prevede alla U.P.B. 6.23.57 il capitolo di spesa n. 124, denominato "Pagamento debiti fuori Bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/02" e il capitolo di spesa n. 585, denominato "Pagamento debiti fuori Bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/02 di competenza dell'AGC 16"
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli, con sentenza n. 639/82, confermata in appello, accoglieva il ricorso della signora Vastolo Anna in ordine alla sua esclusione dall'assegnazione di un alloggio INA CASA, sito in Napoli alla Via Bartolo Longo Is. B, scala E, piano 7 int. 14 e cantinola int. 14;
- che il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania di Napoli, con sentenza n. 31 del 27/01/1995, precisava che l'esecuzione del giudicato sulla citata sentenza 639/82 non poteva avvenire in danno dei terzi subentrati nell'alloggio in questione;
- che il TAR Campania di Napoli, prima sezione, con sentenza 4652 del 06/09/2002, accoglieva il ricorso proposto da Vastolo Anna per l'ottemperanza del giudicato sulla sentenza n. 31/1995 e ordinava alla Regione Campania di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, nominando Commissario ad acta il Presidente p.t. dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari nel caso di persistente inadempimento da parte della Regione;
- che il Consiglio di Stato – Sez. IV, con sentenza n. 6673 del 14/10/2004, riformulando parzialmente la sentenza 4652/2002, confermava l'obbligo di esecuzione della sentenza n. 31/95 e dava mandato al Prefetto di Napoli di nominare, decorso infruttuoso il termine di sessanta giorni, un Commissario ad acta al fine di porre in essere gli atti sostitutivi necessari all'integrale esecuzione della citata sentenza;
- che, decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, il Prefetto di Napoli, con decreto n. 26045 del 21/02/2005, nominava la dott.ssa Gabriella Camera, in servizio presso l'Ufficio Territoriale del Governo, quale Commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6673/2004;
- che, con nota n. 26045 del 10/05/2005, attesa la complessità e delicatezza della problematica, il Commissario ad acta chiedeva al Consiglio di Stato di pronunciarsi sull'opportunità di procedere all'ottemperanza del giudicato "per equivalente" e quindi di essere legittimato ad esercitare i propri poteri in maniera da realizzare una soddisfazione della parte equivalente a quella in forma specifica;
- che il Consiglio di Stato con nota n. 12038 del 17/05/2007 autorizzava il Commissario ad acta all'ottemperanza del giudicato "per equivalente", dichiarando cessata la materia del contendere.

PRESO ATTO

- della delibera del 25/09/2007 con la quale il Commissario ad acta, dott.ssa Gabriella Camera, ha disposto che, al fine di dare esecuzione al giudicato sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6673 del 14/10/2004, la Regione Campania è tenuta a corrispondere alla signora Vastolo Anna la somma di € 75.678,96 quale risarcimento per equivalente per compensare tutti gli aspetti lesivi dell'azione amministrativa e per realizzare l'ottemperanza;
- del ricorso avverso la citata decisione del Commissario ad acta, promosso dalla sig.ra Vastolo Anna presso il Consiglio di Stato in data 22/01/2008, con il quale la ricorrente contesta la somma di € 75.678,96 quale risarcimento per equivalente e chiede come risarcimento la somma di € 370.692,00, pari al prezzo di mercato di un alloggio equivalente;
- della Decisione n. 4106/2008 del 17/06/2008 con la quale il Consiglio di Stato – Sezione Quarta – ha respinto il ricorso promosso dalla Sig.ra Vastolo Anna contro la decisione del Commissario ad acta del 25/09/2007 ed ha dichiarato cessata la materia del contendere confermando come risarcimento per equivalente la somma di € 75.678,96;
- che la citata Decisione n. 4106/2008 del Consiglio di Stato – Sezione Quarta ha contestualmente ordinato alla Regione Campania di corrispondere al Commissario ad acta, dott.ssa Gabriella Camera, il compenso di € 3.000,00 oltre IVA o ritenuta d'acconto se dovuta, per l'attività prestata;
- che al Commissario ad acta, dott.ssa Gabriella Camera, va corrisposto un importo complessivo di € 3.600,00, composto dal compenso di € 3.000,00 più la ritenuta d'acconto di € 600,00, pari al 20% del compenso;
- che occorre procedere tempestivamente al pagamento delle somme di che trattasi, per un ammontare di € 79.278,96 (€ 75.678,96 + 3.600,00), al fine di evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico dell'ente;

CONSIDERATO ALTRESI'

- che, la spesa complessiva di € 79.278,96, non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascriversi tra i debiti fuori Bilancio, la cui legittimità, ai sensi dell'art. 47, comma 3 e 4 della L.R. 7/02, quale obbligazione sorta a seguito di sentenza esecutiva;
- che la somma complessiva di € 79.278,96 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta nel tempo ad ulteriori variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- che con delibera di G.R. n. 1731 del 30/10/2006 è stata approvata, tra l'altro, la "scheda di rilevazione di partita debitoria" che opportunamente redatta è parte integrante del presente provvedimento (pagine n.3).

RITENUTO

di richiedere al Consiglio regionale il riconoscimento della legittimità del "debito fuori Bilancio" determinato nella misura complessiva di € 79.278,96 ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. 7/02 e della Delibera di G.R. 1731 del 30.10.2006, di cui € 75.678,96 a favore della signora Vastolo Anna ed € 3.600,00 a favore della dott.ssa Gabriella Camera, secondo le specifiche riportate nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

VISTA

- la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002, recante "Ordinamento Contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, Decreto Legislativo 28 marzo 2000, n. 76";
- la legge regionale n. 2 del 30.01.2008, di approvazione del Bilancio regionale per l'anno finanziario 2008;
- la Delibera di Giunta regionale n. 308 del 15.02.2008, di approvazione del Bilancio gestionale 2008;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente trascritte

- di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 lett. a) della legge

regionale 30 aprile 2002, n. 7 e s.m.i, il riconoscimento e la legittimazione della somma complessiva di € 79.278,96 (Settantanovemiladuecentosettantotto/96) quale "debito fuori Bilancio", trattandosi di posizione debitoria derivante dalla delibera del Commissario ad acta del 25/09/2007, resa in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV, n. 6673 del 14/10/2004 e della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV n. 4106 del 17/06/2008, a favore della signora Vastolo Anna per l'importo di € 75.678,96 e della dott.ssa Gabriella Camera per l'importo di € 3.600,00, secondo le specifiche riportate nella scheda di rilevazione di partita debitoria, allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- di procedere alla variazione compensativa, ai sensi dell'art. 9 lettera b) della L.R. 7/2002, prelevando in termini di competenza e di cassa il succitato importo presunto dal capitolo 124 – U.P.B. 6.23.57 – ed integrando di una somma corrispondente lo stanziamento di competenza e di cassa del capitolo 585 della medesima U.P.B. 6.23.57;
- che la somma di € 79.278,96 rappresenta una stima approssimativa del debito in quanto soggetta, nel tempo, ad ulteriori variazioni per le voci relative ad interessi e spese legali che andranno a maturare fino al soddisfo e che al momento non sono quantificabili;
- di demandare, in esecuzione del presente provvedimento, al Dirigente del Settore E.P.A. gli atti consequenziali d'impegno e liquidazione della somma complessiva di € 79.278,96 da assumersi sulla U.P.B. 6.23.27, capitolo 585 del Bilancio Gestionale 2008, denominato "Pagamento debiti fuori Bilancio di cui all'art. 47 della L.R. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 16", da effettuarsi subordinatamente al riconoscimento da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 47 della L.R. 7/2002 e s.m.i. ed in osservanza di quanto previsto dalla delibera di G.R. n. 1731 del 30.10.2006;
- di trasmettere il seguente Atto all'A.G.C. 04 "Avvocatura" per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli Atti annullati ed impugnati innanzi all'autorità giudiziaria;
- di trasmettere, altresì, copia del presente atto, per quanto di rispettiva competenza, a:
 - al Consiglio Regionale della Campania;
 - all'AGC 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed Annuale ed al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;
 - all'AGC 16 – Governo del Territorio
 - all'AGC 04- Avvocatura - Settore Contenzioso Civile e Penale;
 - al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario
D'Elia

Il Presidente
Bassolino

15-SET-2008 09:25 Da:UTG NA U.R.P.

0817943353

A:0817967122

P.2



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.4106/2008

Reg. Dec.

N. 8058 Reg. Ric.

Anno 2002

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello proposto da Cooperativa Edilizia
Lavoratori Telefonici (C.E.L.T.) s.r.l. in persona del legale
rappresentante, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo
Tesauro il cui studio elettivamente domicilia in Roma Largo
Messico n. 7;

contro

la signora Anna Vastolo, rappresentata e difesa dall'avvocato
Alfredo Contieri ed elettivamente domiciliata in Roma Via
Cicerone n. 28 presso lo studio dell'avv. Raffaele Izzo;

e nei confronti

della Regione Campania, in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso dall'avvocato Lidia Buondonno ed
elettivamente domiciliato in Roma, Via Poli n. 29 presso
l'Avvocatura Regionale Campania;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la
Campania n. 4562 del 6.9.2002;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

TRG

15-SET-2008 09:25 Da:UTG NA U.R.P.

0817943353

A:0817967122

P.3

- 2 -

N.R.G. 8058/2002

Visto l'atto di costituzione in giudizio della signora Vastolo;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione;
Vista la decisione della Sezione n. 2216 del 2007;
Vista l'istanza per l'esecuzione di giudicato proposta dalla
stessa signora Vastolo;

Vista la memoria da questa prodotta;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla camera di consiglio del 17 giugno 2008 il
Consigliere Antonino Anastasi;

Uditi gli Avv.ti Valzo su delega dell'Avv. P. Tesauro, l'Avv.
lizzo su delega dell'Avv. A. Contieri e l'Avv. L. Buondonno;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza del T.A.R. Campania n. 31 del 1995 fu
dichiarata l'illegittimità della esclusione della sig.ra Vastolo
Anna da una graduatoria per l'assegnazione di un alloggio
INA-Casa.

A quella sentenza è seguita una complessa procedura di
ottemperanza, che ha trovato un primo approdo nella
decisione della Sezione n. 6673 del 2004 con la quale veniva
ingiunto alla Regione Campania di adempiere al giudicato e
veniva nominato, in caso di inadempimento, un commissario
ad acta nella persona del Prefetto di Napoli o funzionario da
questi delegato.

15-SET-2008 09:25 Da:UTG NA U.R.P.

0817943353

A:0817967122

P.4

- 3 -

N.R.G. 8058/2002

Essendo la Regione rimasta inattiva, il Prefetto di Napoli nominava commissario la dott.sa Gabriella Camera del locale Ufficio territoriale del Governo.

Con nota del 10 maggio 2005 il predetto commissario rappresentava alla Sezione la sostanziale impossibilità di reperire nella città di Napoli un alloggio E.R.P. libero ed avente caratteristiche analoghe a quello all'epoca illegittimamente non assegnato alla signora Vastolo.

Il commissario chiedeva quindi alla Sezione di pronunciarsi sulla opportunità di provvedere al risarcimento per equivalente.

Con la decisione n. 2216 del 2007 la Sezione - preso atto della pratica impossibilità di reperire un alloggio di caratteristiche analoghe a quello all'epoca negato - autorizzava il commissario a proseguire lungo la strada del risarcimento in forma non specifica.

In questo contesto, con l'istanza all'esame la signora Vastolo rappresenta che il commissario ha deliberato la corresponsione in suo favore - per compensare tutti gli aspetti lesivi dell'azione amministrativa - della somma di Euro 75.678,96 a carico della Regione.

Tale deliberazione, ad avviso dell'istante, è palesemente illogica, in quanto fa riferimento non al valore ma al costo attuale di costruzione di un appartamento di edilizia agevolata con caratteristiche analoghe e superficie pari a quello all'epoca ingiustamente non assegnato.

15-SET-2008 09:26 Da:UTG NA U.R.P.

0817943353

A:0817967122

P.5

- 4 -

N.R.G. 8058/2002

Dal momento che il risarcimento costituisce debito di valore il corrispettivo da erogare è invece, secondo l'istante, pari al prezzo odierno di vendita di un alloggio simile.

Tale prezzo, secondo la signora Vastolo che all'uopo esibisce una perizia tecnica, deve determinarsi in Euro 370.692,00.

L'istanza della signora Vastolo non merita favorevole considerazione per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo va osservato che la perizia tecnica sulla cui scorta l'istante ha quantificato il risarcimento che assume spettarle non è, a giudizio del Collegio, attendibile nella misura in cui a ben vedere sovrastima il valore di un modesto (mq. 67 circa) alloggio di edilizia agevolata ubicato in area urbana degradata o comunque non di pregio, erroneamente assumendone la commerciabilità a livelli di prezzo che risultano piuttosto propri - a prescindere dalle non influenti categorie catastali - degli immobili di edilizia privata più favorevolmente collocati nel contesto urbano.

In secondo luogo, e soprattutto, va osservato che la signora Vastolo consegue il controvalore dell'alloggio senza aver mai ovviamente versato alcuna quota o rateo di riscatto.

Invece, per calcolare il valore effettivo finale conseguito dal normale assegnatario allorché aliena l'appartamento assegnato, occorre logicamente detrarre dal prezzo di compravendita gli esborsi cui l'assegnatario stesso ha in precedenza provveduto per acquisire la proprietà.

15-SET-2008 09:26 Da:UTG NA U.R.P.

0817943353

A:0817967122

P.6

- 5 -

N.R.G. 8058/200

Ne deriva che l'entità del risarcimento stimato dal commissario deve ritenersi congrua anche in ragione del fatto che l'interessata non ha sostenuto spese di cessione o riscatto. Sostiene poi la signora Vastolo - riservandosi di esperire ogni ulteriore possibile azione nelle sedi competenti - che in ogni caso il provvedimento del commissario ad acta è illegittimo nella parte in cui qualifica il disposto risarcimento come volto a compensare tutti i profili di illegittimità dell'azione amministrativa.

Anche questo rilievo deve essere disatteso, essendo evidente che il provvedimento in questione costituisce esito in forma generica della esecuzione disposta con la decisione n. 6673 del 2004 e quindi non può ontologicamente riguardare (e pregiudicare) profili di danno diversi da quelli indicati nella relativa domanda di ottemperanza e, per quanto consta, finora nemmeno azionati dalla signora Vastolo.

L'istanza della signora Vastolo va quindi respinta.

Le spese di questa fase del giudizio possono essere compensate.

Il compenso spettante al commissario ad acta è posto a carico della Regione ed è liquidato in Euro 3.000,00 oltre I.V.A. o ritenuta d'acconto se dovuta.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, respinge l'istanza della signora Vastolo Anna e

15-SET-2008 09:26 Da: UTG NA U.R.P.

0817943353

A: 0817967122

P. 7

- 6 -

N.R.G. 8058/2002

compensa tra le parti spese e onorari di questa fase del giudizio.

Conferma pertanto che allo stato è cessata la materia del contendere.

Ordina alla Regione Campania di corrispondere al commissario ad acta dott.ssa Gabriella Camera il compenso di Euro 3.000,00 oltre Iva o ritenuta d'acconto se dovuta per l'attività sin qui prestata .

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, il 17 giugno 2008 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:

Giovanni VACIRCA	Presidente
Luigi MARUOTTI	Consigliere
Antonino ANASTASI estensore	Consigliere
Bruno MOLLICA	Consigliere
Sergio DE FELICE	Consigliere

L'ESTENSORE
Antonino Anastasi

IL PRESIDENTE
Giovanni Vacirca

IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci

Depositata in Segreteria

Il 03/07/2008

(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)

Il Dirigente

Dott. Giuseppe Testa



RACCOMANDATA A MANO

AREA 04 - SETTORE 02

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

Napoli, li
Piazza Salvo D'Acquisto, 13 - 80134 Napoli

Prat. N. 936/2002 /Avv.ra

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2005. 0037422 del 17/01/2005 ore 10,06
Dest: Edilizia pubblica ed abitativa

Fascicolo: XXXVI/11
Edilizia pubblica ed abitativa



Preso in Carico
21 GEN. 2005
[Signature]

All' A.G.C.
Gestione del Territorio, tutela
beni paesistico-ambientali e c.
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA
ED ABITATIVA (16-04)
Centro Direzionale is. A/6 NAPOLI

Oggetto Giudizio innanzi al Consiglio di Stato
promosso da C.E.L.T. S.F.L.
Esecuzione di giudicato.

Si trasmette, per l'esecuzione, copia della sentenza del
Consiglio di Stato, Sez. 4° n.6673/04 del 17/2/04 inerente al
giudizio indicato in oggetto.

IL COORDINATORE DELL'AREA
- Avv. Vincenzo Baroni -
[Signature]

[Signature] MI

Avv. Maurizio de Luca
[Signature]

REGIONE CAMPANIA				
Settor. Edilizia Pubblica Abitativa				
10 GEN 2005				
S	AG	AI	AL	AR
SEZIONE		1°	2°	EC

STUDIO LEGALE
Avv. Prof. ALFREDO CONTIERI
Avv. GENNARO MACRI
Via R. Cesare n. 7 - 80132 NAPOLI
Tel. 081 764 80 30 - 081 761 83 61 (Fax)



CA
936/02
P

COPIA
N. 6673/200.

Reg. Dec.
N. 8058 Reg. Ric.
Anno 2002

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 8058 del 2002 proposto dalla **Cooperativa Edilizia Lavoratori Telefonici (C.E.L.T.)**, S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Tesauro, presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, Largo Messico, n.7;

contro

la sig.ra **Anna Vastolo**, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Contieri e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Raffaele Izzo, in Roma, Via Cicerone, n. 28;

e nei confronti

della **Regione Campania**, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, non costituita in questo grado di giudizio;

per l'annullamento

della sentenza n. 4652 del 6 settembre 2002, resa *inter partes* dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede di Napoli, sez.1°, sul ricorso per l'esecuzione del giudicato n. 11990 del 1998

del registro generale di quel Tribunale; **SETTORE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO SERVIZIO GIURISDIZIONE GENERALE**

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della sig.ra Vastolo;

Vista la decisione interlocutoria della Sezione n. 6003 del 2003;



SETTORE CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO SERVIZIO GIURISDIZIONE GENERALE

25 NOV 2004
35213
Avv.

PO

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Relatore alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004 il Consigliere Dedi Rulli; uditi l'avv. Manzi (per delega dell'avv. Tesauro) per la Cooperativa appellante e l'avv. S. Napoletano su delega dell'avv. Contieri per l'appellata;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

La signora Anna Vastolo, nell'anno 1976, impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania il provvedimento con il quale era stata esclusa dall'assegnazione di un alloggio INA-CASA. Il Tribunale adito, con decisione n. 639/82 (confermata in appello) accoglieva il ricorso in esito al quale la Vastolo era reinserita nella graduatoria con la conseguente assegnazione di un alloggio al momento in uso ad altri soggetti (sig.ra Protani). In accoglimento del ricorso di quest'ultima lo stesso Tribunale precisava che l'esecuzione del giudicato (della precedente sentenza) non poteva avvenire in danno dei terzi subentrati nell'alloggio in questione (sentenza n. 31 del 27 gennaio 1995).

Nel frattempo, e prima ancora che l'Amministrazione provvedesse all'esecuzione della detta pronuncia, la Sig.ra Vastolo adiva nuovamente il T.A.R. chiedendo l'ottemperanza alla detta ultima statuizione. La decisione di accoglimento pronunciata sul rimedio dell'ottemperanza (n. 1250 del 2000) ordinava alla Regione Campania di porre in essere tutti gli adempimenti necessari "con salvezza delle posizioni di coloro che, per effetto del decorso di oltre dieci anni dall'assegnazione, avevano acquisito il diritto di proprietà dell'alloggio a suo tempo assegnato".



La Cooperativa oggi appellante, che non aveva partecipato a quel giudizio perché pretermessa, proponeva appello avverso la sentenza del 2000; con sentenza n. 101 del 12 gennaio 2001 la Sezione lo ha accolto annullando la sentenza del Tribunale territoriale e rinviando gli atti allo stesso per l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Cooperativa, litisconsorte necessario di quel giudizio.

Lo stesso Tribunale, con sentenza n. 4652 del 6 settembre 2002, oggi appellata, accoglieva, infine il ricorso per l'ottemperanza proposto dalla sig.ra Vastolo, ordinando alla Regione Campania di provvedere alla concreta esecuzione della precedente decisione del 1995 (n. 31) e nominando Commissario ad acta il Presidente p.t. dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari nel caso di persistente inadempimento da parte della Regione.

Con atto notificato in data 21 settembre 2002 la Cooperativa Edilizia ha impugnato quest'ultima decisione deducendo i seguenti motivi:

- a) *"Violazione del principio del contraddittorio"* atteso che, nel giudizio conclusosi con la sentenza della cui esecuzione si tratta, avevano partecipato, oltre alla Regione Campania, numerosi altri soggetti ai quali il ricorso proposto per l'ottemperanza (n. 11190 del 1998) non è stato notificato (il gravame risulta notificato solo alla Regione), considerando anche il fatto che la sentenza gravata ha individuato quale Commissario ad acta proprio il Presidente dell'I.A.C.P. che era stato parte di quel giudizio e che, in relazione alla controversia, deve ritenersi controinteressato; siffatta circostanza fa ritenere altresì illegittima la nomina di detto soggetto in veste di Commissario ad acta.
- b) *"Violazione e falsa applicazione dell'art. 4, n.4, del T.U. Cons Stato"*



R.D. 26 giugno 1924, n. 1054; dell'art. 36 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; degli artt. 90 e 91 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642" sul duplice rilievo che l'atto introduttivo del giudizio di ottemperanza sarebbe stato notificato ben prima dell'avvenuta formazione del giudicato sulla sentenza da eseguire, e sarebbe mancata la notifica dell'atto di diffida e messa in mora nei confronti della regione Campania;

c) "Parziale omessa motivazione" per la carenza di un qualsiasi esame in ordine alla affermata ineseguitabilità della sentenza, essendo stata la sig.ra Vastolo depennata dall'elenco di soci della Cooperativa, ed avendo tutti gli assegnatari maturato un diritto reale perfetto ed intangibile sull'immobile, né sarebbe stato indicato alcun criterio da seguire ai fini dell'esecuzione.

La Cooperativa appellante conclude, quindi, per l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza impugnata.

Si è costituita in giudizio la sig.ra Anna Vastolo che controdeduce le avverse doglianze osservando, in primo luogo, che destinataria della pretesa da lei avanzata con il giudizio di ottemperanza (limitata a quella parte della sentenza n. 31/95 a lei implicitamente favorevole) è solo la Regione Campania, che diventa, quindi, la sola controinteressata, essendo le altre parti (quelle dei precedenti giudizi) estranee quest'ultima parte della controversia; aggiunge, ancora che il vizio di integrità del contraddittorio, non essendo stato rilevato nel giudizio di opposizione alla sentenza n. 1250 del 2000, non può essere sollevato in questa sede. Risulta essere stata notificata alla regione Campania, in data 16 luglio 1998, rituale diffida ad adempiere.

Richiama, ancora, il costante orientamento della giurisprudenza che



ha riconosciuto come, nel giudizio di ottemperanza, il giudicato può anche formarsi durante il corso del giudizio, come è in concreto avvenuto.

Non sussiste, infine, la denunciata carenza di motivazione in relazione alle eccezioni sollevate dalla Cooperativa, tutte relative a questioni già decise con le precedenti sentenze.

L'appellata conclude per la reiezione dell'appello proposto e la conferma della decisione impugnata.

Non risulta costituita la Regione Campania.

Alla pubblica udienza del 17 febbraio 2004, su richiesta dei difensori delle parti, la controversia è stata spedita in decisione.

DIRITTO

1. La decisione portata all'esame del Collegio chiude una lunga controversia, iniziata nel 1976, tra la Cooperativa oggi appellante e la sig.ra Anna Vastolo, originaria assegnataria di un alloggio INA-Casa, all'epoca esclusa dall'assegnazione. La decisione stessa, pronunciata in esito alla reinstaurazione del giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo regionale, e che segue numerose altre intervenute nella vicenda (e ricordate nell'esposizione del fatto), si inserisce nel ricorso per l'esecuzione del giudicato sulla sentenza n. 31 del 27 gennaio 1995, resa dallo stesso Tribunale. Ed è a questa statuizione che occorre far riferimento ai fini della decisione (in particolare per l'esame delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della Cooperativa) atteso che nella stessa sono state risolte alcune questioni ormai non più proponibili.
2. Ciò premesso osserva il Collegio che l'appello proposto appare fondato solo in parte.



Ed invero, deve ritenersi infondato il primo profilo della prima censura con la quale si denuncia la violazione del principio del contraddittorio, sul rilievo che non sarebbero state chiamate in giudizio tutte quelle altre parti che avevano partecipato al giudizio concluso con la ricordata decisione del 1995.

In proposito va precisato che le dimensioni del contraddittorio del giudizio in questione appaiono ormai definitivamente fissate con la decisione di questa Sezione n. 101/2001, a sua volta passata in giudicato, la quale, nel rinviare gli atti al giudice di primo grado, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei soli confronti della Cooperativa, escludendo, così, la necessaria presenza di quegli altri soggetti, che, pur avendo partecipato al giudizio conclusosi con la decisione n. 31/95, seguito del passaggio in giudicato della detta sentenza, non avevano partecipato al giudizio di esecuzione instauratosi tra la Regione Campania, nei cui confronti sono stati ordinati i necessari adempimenti, e la originaria ricorrente Vastolo. E sulla ritualità del contraddittorio deve ritenersi formato il giudicato per cui la questione non è ulteriormente proponibile in questa sede.

3. Appare, invece fondato l'ulteriore profilo della censura in esame con il quale si deduce la illegittimità della nomina, quale Commissario ad acta, del Presidente dell'I.A.C.P., in quanto parte necessaria del giudizio.

Ed infatti, pur escludendo, per le ragioni appena chiarite, che a quest'ultimo soggetto dovesse essere notificato l'ultimo dei ricorsi per l'ottemperanza proposti innanzi al Tribunale territoriale per la prosecuzione del giudizio relativo al n. 11990 del 1998, il Collegio ritiene che il Presidente dell'INA-CASA, in quanto parte del giudizio



concluso con la sentenza n. 31 del 1995, non offra quelle garanzie di legalità e di imparzialità necessarie per l'espletamento di una attività che, pur essendo la medesima che avrebbe dovuto essere prestata dall'Amministrazione, ne differisce, tuttavia, giuridicamente, perché si fonda sull'ordine contenuto nella decisione del giudice amministrativo, al quale è legata da un nesso di strumentalità.

4. Non possono, al contrario essere condivise le altre doglianze prospettate con l'appello in esame.

Con il secondo motivo la Cooperativa appellante deduce la inammissibilità del ricorso per l'ottemperanza per un duplice ordine di considerazioni:

- a) alla data di deposito dell'atto introduttivo di quel giudizio, la sentenza di cui si chiedeva l'esecuzione non era ancora passata in giudicato;
- b) non sarebbe stata notificata alla Regione alcuna diffida ad adempiere.

Quanto al primo profilo, il Collegio è ben consapevole di un certo orientamento, peraltro non recente, in base al quale costituisce presupposto processuale - e non condizione - del giudizio di ottemperanza il passaggio in giudicato della sentenza, che deve pertanto sussistere al momento della proposizione della domanda e non all'atto della decisione. Nello stesso ordine di idee si colloca la tesi in forza della quale (Cons. Stato, VI Sez., 6 ottobre 1999, n. 1299, IV Sez. 25 marzo 1996 n. 370, V Sez. 11 gennaio 1991 n. 15 e V Sez. 29 aprile 1985, n. 208,) è inammissibile il ricorso proposto per l'esecuzione del giudicato ove la diffida sia stata notificata all'Amministrazione prima del passaggio in giudicato della



decisione.

Tuttavia, il Collegio ritiene di aderire al diverso e preferibile indirizzo interpretativo, peraltro più recente, secondo il quale nel caso in cui il ricorso per l'esecuzione di un giudicato sia stato proposto prima del passaggio in giudicato della sentenza, ma tale fatto costitutivo sia sopraggiunto nelle more del giudizio, va applicato il principio di economia processuale per il quale il fatto costitutivo che sopraggiunge in corso di giudizio è rilevante (Cons. Stato, IV° Sez., 2 dicembre 1999, n. 1772; V° Sez. 2 settembre 2002 n. 4394). Del resto, un'eventuale pronuncia di inammissibilità dell'originario ricorso determinerebbe un vantaggio limitato per l'Amministrazione, in quanto la parte interessata ben potrebbe riproporre il giudizio esecutivo nell'ordinario termine di prescrizione.

Questa conclusione è rafforzata dalla nuova previsione dell'art. 33, comma 5, della L. 6 dicembre 1971, n. 1034 (introdotto dall'art. 10, comma 1, della L. 21 luglio 2000, n. 205), che disciplina l'esecuzione delle sentenze del tribunale non sospese dal Consiglio di Stato, attribuendo al giudice "i poteri inerenti al giudizio di ottemperanza al giudicato di cui all'art. 27, comma 1, n. 4 del Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato".

La nuova norma è applicabile, in via diretta, anche ai processi proposti prima del 10 agosto 2000 (data di entrata in vigore della legge n. 205 del 2000), in base al generale principio di immediata applicabilità delle nuove norme processuali, quanto meno nelle ipotesi in cui non è ancora conclusa la fase processuale interessata dall'innovazione normativa e l'applicazione della nuova disciplina non determina alcuna lesione dei diritti di difesa delle parti.

La seconda considerazione è infondata in punto di fatto, atteso che il necessario atto di diffida e messa in mora risulta essere stato notificato alla regione Campania in data 16 luglio 1998.

5. Analogamente infondata deve ritenersi l'ultima doglianza, con cui si denuncia un parziale omesso esame in ordine alle numerose eccezioni proposte in primo grado dalla Cooperativa e per la mancata indicazione di idonei criteri per l'esecuzione della sentenza in considerazione dei diritti eventualmente maturati in favore dei terzi subentrati nell'assegnazione.

Al riguardo appaiono sufficienti due sole considerazioni:

- la decisione impugnata appare al Collegio puntuale e coerente nella sua impostazione con il richiamo, quanto ai criteri, a quelli specificamente individuati dal giudice di primo grado nella statuizione del 1995.

- poiché sulla detta pronuncia, come sulle precedenti a partire da quella del 1982, è intervenuto il giudicato, e la circostanza non è smentita dalla parte appellante, va richiamato il principio in base al quale l'autorità del giudicato copre, non solo il dedotto, ma anche il deducibile in relazione al medesimo oggetto, cioè non soltanto le ragioni giuridiche fatte valere in giudizio (giudicato implicito) ma anche tutte le altre proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali ancorché non dedotte specificamente costituiscono tuttavia precedenti logici necessari della pronuncia (giudicato implicito).

E detto giudicato deve ritenersi preclusivo, oggi, della proponibilità di qualsiasi eccezione relativa all'ottenimento dell'immobile da parte dall'originaria ricorrente, sia relativamente alla posizione della stessa nei confronti della Cooperativa appellante.

6. In conclusione, l'appello va accolto limitatamente alla sola parte relativa alla nomina del Commissario ad acta.

Va confermato, di conseguenza, l'obbligo di esecuzione nel termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla notificazione o dalla comunicazione in forma amministrativa della presente decisione e con le modalità precisate nella statuizione impugnata secondo i criteri indicati nella sentenza n. 31/95.

In caso di persistente inadempimento della Regione Campania, si nomina, fin d'ora, Commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Napoli (o un funzionario da lui delegato) perché provveda, in sostituzione dell'Amministrazione regionale, alla esecuzione di cui trattasi, nell'ulteriore termine di gg.60 dalla scadenza di quello fissato alla Regione.

Le spese della procedura commissariale ed il compenso dovuto al Commissario ad acta saranno liquidati, a mandato espletato, con separato provvedimento.

Le spese e gli onorari del grado di giudizio possono essere compensati tra le parti.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione quarta, definitivamente pronunciando, accoglie, in parte il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata nei limiti di cui in motivazione.

Ordina alla Regione Campania di provvedere all'esecuzione del giudicato di cui alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 31 del 27 gennaio 1995 secondo le indicazioni nella stessa precisate; in caso di persistente inadempimento nel termine indicato nella parte motiva, nomina il

Prefetto della Provincia di Napoli Commissario ad acta per l'adozione dei necessari ulteriori provvedimenti.

Compensa, tra le parti, le spese e gli onorari del grado di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio del 17 febbraio 2004 con la presenza dei seguenti magistrati:

Stenio Riccio	Presidente
Giuseppe Barbagallo	Consigliere
Costantino Salvatore	Consigliere
Dedi Rulli	Consigliere, estensore
Vito Poli	Consigliere

L'ESTENSORE

Dedi Rulli

IL PRESIDENTE

Stenio Riccio

IL SEGRETARIO

Marie Giosie Nune

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 14 OTT. 2004
(Art. 55, L. 214-1982, n. 186)

Il Dirigente

[Signature]

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE (Sezione Quarta)

Addi 14 OTT. 2004

..... copia della presente decisione è trasmessa al REG. CAMPANIA - PREFETTO PROV. DI NAPOLI QUE

a norma dell'art. 87 del regolamento di procedura 17 agosto 1907, n. 642

IL DIRIGENTE

[Signature]

CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE (SEZIONE IV)

È copia conforme all'originale che si rilascia ai sensi di legge a richiesta

di *[Signature]*

Sono fogli *11*

Roma, li 15-11-04

IL DIRIGENTE

[Signature]



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2004, il giorno ... del mese di novembre, a richiesta dell'avv. prof. Alfredo Contieri e dell'avv. Gennaro Macri, io sottoscritto U.G. della Corte di Appello di Napoli, ho notificato e dato copia conforme del suesteso atto:

1) Alla **REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t., domiciliato come per la carica presso la sede in Napoli, alla via S. Lucia n. 81.



2) Al **PREFETTO p.t. della PROVINCIA di NAPOLI** domiciliato per la carica presso la sede in Napoli alla Piazza del Plebiscito, n.22.



Prefettura di Napoli
Ufficio territoriale del Governo

Prot.26045/Gab/AA.GG
All.20

Napoli, 26 settembre 2007

Al Sig. Dirigente Area Generale di
Coordinamento Governo del Territorio Tutela
Beni Paesistici Regione Campania
Fax 081/7967165 - *Centro Direzionale IS AG*

Napoli

Al Sig. Presidente della IV Sez
Consiglio di Stato

Roma

Al Sig. Presidente della Regione Campania
Napoli

Al Sig. Prefetto di

Napoli

Al Sig. Dirigente Settore Edilizia Popolare
Servizio Vigilanza Legale Amministrativa del
del Settore Edilizia Pubblica Regione Campania
c.a. Dott. Tornincasa

fax 081/7967122-10

C. Direzionale IS AG 11p

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2007. 0848608 del 09/10/2007 ore 10,51
Mitt. PREFETTURA DI NAPOLI
Fascicolo : 2007.XXXI/1/1.664
Edilizia pubblica ed abitativa
E.p.c.

OGGETTO: Nomina Commissario ad acta - Consiglio di Stato IV[^] sez. n.6673/04 tra Anna Vastolo
C/Regione Campania

Si trasmette, per i successivi adempimenti di competenza, copia della disposizione del
Commissario ad acta del 25 settembre 2007

Il Commissario ad acta
(Gabriella Camera)

REGIONE CAMPANIA				
Settore Edilizia Pubblica				
- 8 OTT. 2007				
S	AG	AL	AR	
SEZIONE	1 ^a	2 ^a	E/C	

Tornincasa
A



Prefettura di Napoli
Ufficio territoriale del Governo

Deliberazione del Commissario ad acta

Oggetto: esecuzione pronuncia giurisdizionale del Consiglio di Stato-Sez. IV[^] Decisione n.6673 del 14 febbraio 2004 tra Anna Vastolo/ Regione Campania

Il commissario ad acta

PREMESSO CHE:

- 1 il Consiglio di Stato-Sez.IV[^] con decisione n.6673 del 14 ottobre 2004 ha ordinato alla Regione Campania di dare esecuzione alla medesima decisione, assegnando, a tal fine, il termine di sessanta giorni dalla data della notifica o comunicazione della citata decisione n.6673/04 relativa al contenzioso instaurato tra Anna Vastolo/ Regione Campania
- 2 con la medesima sentenza il giudice amministrativo ha dato mandato al Prefetto di Napoli di nominare, decorso infruttuoso il termine di sessanta giorni un Commissario ad acta al fine di porre in essere entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione, gli atti sostitutivi necessari all'integrale esecuzione della decisione;
- 3 che con prefettizia p.n. del 4 febbraio 2005 è stato invitato il Presidente della Regione Campania a far conoscere, entro e non oltre il 14 febbraio 2005, l'avvenuta ottemperanza all'obbligo di uniformarsi a quanto statuito dal Consiglio di Stato-IV[^]Sez. con decisione n.6673 del 14 ottobre 2004
- 4 che il Presidente della Regione Campania in data 21 febbraio 2005 non ha provveduto all'adempimento nei termini di legge a quanto disposto dalla sentenza del Consiglio di Stato IV[^]Sez.n.6673/2004
- 5 ritenuto di dover provvedere alla attivazione delle funzioni commissariali e visto l'art.37 della legge n.1034/1971, il Prefetto di Napoli ha nominato, con proprio decreto n.26045 del 21 febbraio 2005, (all.1) quale commissario ad acta, la scrivente dott.ssa Gabriella Camera, in servizio presso l'Ufficio Territoriale di Governo per dare esecuzione alla pronuncia giurisdizionale indicata in premessa
- 6 la scrivente, con nota n.26045 del 15 marzo 2005,(all.2) ha convocato le parti interessate ad intervenire all'incontro del 16 marzo 2005 per l'acquisizione degli elementi utili alla risoluzione della problematica in argomento;
- 7 nel corso del richiamato incontro è emerso l'impegno della Regione Campania a dare avvio ad una indagine ricognitiva per la ricerca di un alloggio, nell'ambito del patrimonio immobiliare regionale ed in quello dell'IACP oltre a verificare la disponibilità di alloggi di altre cooperative, per i quali si sia verificata una carenza di assegnatari che abbia le stesse caratteristiche di quello assegnato alla ricorrente(all.3);
- 8 con nota n.321381 del 14 aprile 2005 (all.4) il Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento-Settore Edilizia Pubblica Abitativa convocava un ulteriore incontro per il giorno 21 aprile 2005, presso i propri Uffici con la scrivente, il Direttore Generale dell'IACP ed il legale della ricorrente per gli opportuni approfondimenti
- 9 nel corso dell'incontro, il Dirigente del Servizio Settore Edilizia Pubblica Abitativa con nota n.388484 del 5 maggio 2005(all.5) nel trasmettere il relativo verbale della riunione del 21 aprile 2005 (all.6) affermava che la ricerca di un alloggio utile ai fini dell'assegnazione alla Sig.ra Vastolo, non aveva dato alcun risultato il tutto il territorio



Prefettura di Napoli Ufficio territoriale del Governo

- comunale di questo capoluogo e, comunque, non ritenendo altresì, legittimo, sempre in base alle modalità di esecuzione fissate dalla sentenza n. 31/95 del Tar Campania, estendere la ricerca al territorio provinciale atteso che ad avviso della stessa Regione Campania, sarebbe stato stravolto il contenuto della statuizione in relazione sia al provvedimento impugnato dalla Si.ra Vastolo che agli originari motivi di ricorso ;
- 10 la scrivente, con nota n.26045 del 2 maggio 2005 (all.7) nel prendere atto della indisponibilità della Regione Campania, a seguito di indagine ricognitiva avviata di un alloggio che abbia le stesse caratteristiche di quello richiesto dalla ricorrente, nell'ambito di interventi di edilizia agevolate (cooperative) nel territorio del Comune di Napoli, invitava l'IACP, non presente all'incontro del 21 aprile 2005 a fornire le ulteriori notizie di propria competenza
 - 11 con nota n.9627 del 5 maggio 2005 il Dirigente del Settore Patrimonio dell'IACP(all.8) comunicava che era già avvenuta la sottoscrizione dei contratti definitivi di trasferimento in proprietà ai soci di tutti gli alloggi costruiti nel Comune di Napoli e di non possedere né in Napoli, né nei Comuni della Provincia di Napoli alloggi "jure privatorum"
 - 12 attesa la complessità e la delicatezza della problematica, con nota n.26045 del 10 maggio 2005 (all.9) la scrivente investiva l'On.le Consiglio di Stato di pronunciarsi sulla opportunità di estendere la ricerca dell'alloggio, avente le medesime caratteristiche di quello non assegnato alla ricorrente, nell'ambito della Provincia di Napoli laddove tale indagine, che richiederebbe tempi medio - lunghi ed un probabile esito non favorevole come appreso, per le vie brevi, dalla Regione Campania;
 - 13 nella stessa nota la scrivente chiedeva all'Organo giurisdizionale, nel caso la precedente soluzione prospettata non dovesse essere ritenuta la più idonea, di esprimersi sulla opportunità di procedere all'ottemperanza al giudicato "per equivalente" e quindi la legittimazione del Commissario ad acta ad essere legittimato ad esercitare i propri poteri volti a far conseguire al ricorrente il beneficio dell'alloggio per il quale ha invocato un legittimo esercizio dell'attività amministrativa, **in maniera da realizzare una soddisfazione equivalente** a quella in forma specifica. (cfr. sent. Tar Lazio, sez. III, 1.9.2004, n.8143) ; A tal proposito si è richiamata la costante giurisprudenza dell'organo supremo della giustizia amministrativa secondo il quale il giudice dell'ottemperanza o il commissario ad acta, esercitando poteri sostanzialmente simili a quelli spettanti alla pubblica amministrazione, hanno l'obbligo di compenetrarsi nel sistema organizzatorio di quest'ultima, con la ulteriore conseguenza di non potersi esimere dal considerare le situazioni eventualmente sopravvenute al giudicato di cui si chiede l'esecuzione (cfr.: sent. C.d.S., sez. IV, 25.11.2003, 7778; C.d.S., sez. V, 13.3.2001, n. 1445).
 - 14 In particolare, nella richiamata nota si è evidenziato come il risarcimento per equivalente nel caso in esame, possa avvenire in modi diversi, tra i quali la prospettazione dell'acquisto di un appartamento a carico della Regione Campania, oppure il pagamento in denaro alla ricorrente del valore, riportato all'attualità, dell'appartamento che doveva essere oggetto dell'assegnazione, detratta la somma di spettanza della ricorrente, ossia la quantificazione del mancato beneficio economico che la sig.ra Vastolo avrebbe acquisito con l'assegnazione dell'appartamento.
 - 15 Allo stato dei fatti ed alla luce delle sopravvenute esigenze di interesse pubblico, la



Prefettura di Napoli
Ufficio territoriale del Governo

prima soluzione è apparsa eccessivamente onerosa per la Regione Campania e difficilmente praticabile; infatti dopo circa trenta anni dal momento in cui l'assegnazione doveva avvenire, risultano estremamente più alti i costi per acquistare un immobile dalle medesime caratteristiche di quello oggetto della denegata assegnazione, oltre all'esistenza di difficoltà oggettive di acquistare un simile appartamento, con la conseguente necessità di prolungare oltre modo i termini per ottemperare.

- 16 Il pagamento di un corrispettivo in denaro potrebbe configurarsi quale forma di esecuzione per equivalente, in luogo di una assegnazione che potrebbe, invece, risultare non più conforme allo spirito iniziale contenuto nel bando di gara, all'interesse pubblico ed a quello individuale, in quanto la stessa assegnazione ricadrebbe su un appartamento situato in luogo diverso da quello originario, o potrebbe, all'esito delle ulteriori indagini, non risultare più possibile o eccessivamente onerosa.
- 17 Il risarcimento per equivalente in denaro rappresenterebbe, altresì, la strada più facilmente attuabile, considerate le difficoltà sopra elencate, ma soprattutto considerati gli stretti limiti del giudicato - nelle sue dimensioni del dedotto e del deducibile - che impongono di fare salvi i diritti acquisiti dai terzi;
- 18 il risarcimento per equivalente in denaro, quale strumento per compensare tutti quegli aspetti lesivi dell'azione amministrativa illegittima che non possano, per le varie ragioni illustrate, essere integralmente recuperati all'area della legittimità attraverso la tutela in forma specifica dell'interesse azionato, rappresenterebbe la soluzione migliore per realizzare l'ottemperanza e quindi, riconoscere alla ricorrente il corrispettivo in denaro del valore di un appartamento avente le medesime caratteristiche ed ubicazione di quello che le doveva essere assegnato, riportato all'attualità, cui va detratta la somma, eventualmente attualizzata secondo le indicazioni di codesto Organo, che la Sig.ra Vastolo avrebbe dovuto pagare all'epoca per acquistare lo stesso immobile.
- 19 Con successiva nota n.26045 del 7 dicembre 2006 (all.10), la scrivente, in considerazione dell'assenza di alcun riscontro da parte del Consiglio di Stato alla nota n. 26045 del 10 maggio 2005, richiedeva all'Autorità Giudiziaria, di far conoscere cortesi utili necessarie indicazioni per la definizione del mandato;
- 20 in data 17 maggio 2007 il Consiglio di Stato con nota n.12038 (all.11) autorizzava il Commissario ad acta a proseguire lungo la strada del risarcimento per equivalente dichiarando, altresì, allo stato, cessata la materia del contendere,
- 21 con la nota n.26045 del 30 maggio 2007 (all.12) la scrivente nel comunicare alle parti interessate il contenuto della decisione del Consiglio di Stato, convocava una successiva riunione per il 7 giugno 2007 per l'acquisizione delle ulteriori notizie indispensabili per la prosecuzione del proprio mandato;
- 22 con nota n.26045 del 7 giugno 2007(all.13) la scrivente trasmetteva agli intervenuti, copia del verbale della riunione tenutasi in pari data ed aggiornava l'incontro al successivo 20 giugno 2007
- 23 con nota n.26045 del 25 giugno 2007 (all.14) la scrivente inoltrava alle parti interessate copia del verbale della riunione del 20 giugno 2007 invitando la Regione Campania, l'IACP ed il legale della ricorrente a fornire quanto necessario per dare seguito alla ultima decisione n.12038 del 17 maggio 2007 del Consiglio di Stato;



Prefettura di Napoli
Ufficio territoriale del Governo

- 24 il Coordinatore Generale dell'IACP con nota n.19227 del 26 giugno 2007 (All.15) comunicava al Settore Edilizia Pubblica Abitativa della Regione Campania ed alla scrivente, le informazioni di competenza;
- 25 con nota n.662251 del 24 luglio 2007 (all.16) i Dirigenti, rispettivamente di Settore e di Servizio dell'Area Generale di Coordinamento Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistici della Regione Campania, determinavano il prezzo di trasferimento di un alloggio con caratteristiche analoghe a quello non assegnato alla sig.ra Vastolo quantificandolo in euro 75.678.96(settantacinquemilaseicentosestantotto/96) allegando, altresì, il calcolo analitico (All.17)
- 26 con nota p.n. del 4 settembre la scrivente chiedeva, altresì, all'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Napoli la congruità del prezzo di trasferimento individuato in euro 75.678.96 (settantacinquemilaseicentosestantotto/96) dal Servizio Area Generale di Coordinamento Gestione del territorio, Tutela Beni Paesistici della Regione Campania.(all.18)
- 27 L'Agenzia del Territorio con nota n.38130/07 del 21 settembre 2007 comunicava le recenti innovazioni normative per il rilascio di pareri di stime e consulenze.(all.19)

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati ed al fine di dare integrale esecuzione al giudicato in argomento, che il Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistici della Regione Campania, dia esecuzione al disposto del presente provvedimento:

predisposizione di tutti gli adempimenti necessari per la corresponsione alla ricorrente Sig.ra Anna Vastolo dell'importo di euro 75.678.96 quale risarcimento per equivalente per compensare tutti gli aspetti lesivi dell'azione amministrativa e per realizzare l'ottemperanza

Il Dirigente dell'Area Generale di Coordinamento Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistici della Regione Campania, è incaricato di inviare copia del presente provvedimento ai Dirigenti degli Uffici regionali competenti, nonché al nominato ricorrente a mezzo del legale patrocinante Avv. Contieri nonché di verificare e monitorare la regolare esecuzione di quanto disposto dandone notizia alla scrivente
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Napoli, 25 settembre 2007

Il Commissario ad acta
(Dott.ssa Gabriella Camera)



Giunta Regionale della Campania

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEMA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA

N° 02 del 20/10/2008

AREA **16** SETTORE **04** SERVIZIO **01**

FASC. n° 1377/98 e 936/2002 Avvocatura

Il sottoscritto GIULIO MASTRACCHIO nella qualità di responsabile del SERVIZIO 01, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore: VASTOLO ANNA + CAMERA GABRIELLA

Oggetto della spesa:

RISARCIMENTO A FAVORE DELLA SIGNORA VASTOLO ANNA E PAGAMENTO COMPENSO SPETTANTE AL COMMISSARIO AD ACTA GABRIELLA CAMERA

La spesa è stata ordinata con: Delibera del Commissario ad acta del 25/09/2007, resa in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato - SEZ IV - n. 6673 del 14/10/2004 e della decisione del Consiglio di Stato - SEZ IV - n. 4106 del 17/06/2008.

Indicare la tipologia del debito fuori bilancio: SENTENZA ESECUTIVA

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Dagli atti in possesso del Settore Edilizia pubblica Abitativa si rileva quanto segue: la signora Vastolo Anna, nell'anno 1976, impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania il provvedimento con il quale era stata esclusa dall'assegnazione di un alloggio INA CASA, sito in Napoli alla Via Bartolo Longo Is. B, scala E, piano 7 int. 14 e cantinola int. 14. Il Tribunale adito, con sentenza n. 639/82, confermata in appello, accoglieva il ricorso della signora Vastolo Anna in ordine alla sua esclusione da tale assegnazione.

Con successiva sentenza n. 31 del 27/01/1995 lo stesso Tribunale precisava che l'esecuzione del giudicato sulla citata sentenza 639/82 non poteva avvenire in danno dei terzi subentrati nell'alloggio in questione.

Il TAR Campania di Napoli, prima sezione, con sentenza 4652 del 06/09/2002, accoglieva il ricorso proposto da Vastolo Anna per l'ottemperanza del giudicato sulla sentenza n. 31/1995 e ordinava



Giunta Regionale della Campania

alla Regione Campania di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, nominando Commissario ad acta il Presidente p.t. dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari nel caso di persistente inadempimento da parte della Regione.

Il Consiglio di Stato – Sez. IV, con sentenza n. 6673 del 14/10/2004, riformulando parzialmente la sentenza 4652/2002, confermava l'obbligo di esecuzione della sentenza n. 31/95 e dava mandato al Prefetto di Napoli di nominare, decorso infruttuoso il termine di sessanta giorni, un Commissario ad acta al fine di porre in essere gli atti sostitutivi necessari all'integrale esecuzione della citata sentenza.

Decorso infruttuosamente il termine sopra indicato, il Prefetto di Napoli, con decreto n. 26045 del 21/02/2005, nominava la dott.ssa Gabriella Camera, in servizio presso l'Ufficio Territoriale del Governo, quale Commissario ad acta per dare esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 6673/2004;

Il citato Commissario ad acta, con nota n. 26045 del 10/05/2005, attesa la complessità e delicatezza della problematica, chiedeva al Consiglio di Stato di pronunciarsi sull'opportunità di procedere all'ottemperanza del giudicato "per equivalente" e quindi di essere legittimato ad esercitare i propri poteri in maniera da realizzare una soddisfazione della parte equivalente a quella in forma specifica. Il Consiglio di Stato con nota n. 12038 del 17/05/2007 autorizzava il Commissario ad acta all'ottemperanza del giudicato "per equivalente", dichiarando cessata la materia del contendere.

A seguito dell'autorizzazione ottenuta il Commissario ad acta, dott.ssa Gabriella Camera, con delibera del 25/09/2007, disponeva che, al fine di dare esecuzione al giudicato sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 6673 del 14/10/2004, la Regione Campania è tenuta a corrispondere alla signora Vastolo Anna la somma di €75.678,96 quale risarcimento per equivalente per compensare tutti gli aspetti lesivi dell'azione amministrativa e per realizzare l'ottemperanza.

La sig.ra Vastolo Anna ha impugnato la citata decisione del Commissario ad acta innanzi al Consiglio di Stato in data 22/01/2008, contestando la somma di €75.678,96, quale risarcimento per equivalente e chiedendo come risarcimento la somma di €370.692,00, pari al prezzo di mercato di un alloggio equivalente.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con Decisione n. 4106/2008 del 17/06/2008 ha respinto il ricorso promosso dalla Sig.ra Vastolo Anna contro la decisione del Commissario ad acta del 25/09/2007 ed ha dichiarato cessata la materia del contendere, confermando come risarcimento per equivalente la somma di €75.678,96.

Il Consiglio di Stato, con la stessa Decisione n. 4106/2008, ha contestualmente ordinato alla Regione Campania di corrispondere al Commissario ad acta, dott.ssa Gabriella Camera, il compenso per l'attività prestata di €3.000,00 oltre IVA o ritenuta d'acconto, per un totale di €3.600,00.

Da quanto sopra esposto si evince che occorre procedere tempestivamente al pagamento delle somme di che trattasi, per un ammontare di €79.278,96 (€75.678,96 + 3.600,00), al fine di evitare che il ritardato adempimento procuri maggiori oneri finanziari a carico dell'ente.

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito: sentenza n. 6673 del 14/10/2004 del Consiglio di Stato – Sez. IV - Delibera del Commissario ad acta del 25/09/2007 - Decisione del Consiglio di Stato - SEZ IV - n. 4106 del 17/06/2008.

IMPORTO LORDO €79.278,96 DI CUI:

- €75.678,96 quale risarcimento per equivalente spettante alla SIG.RA Vastolo Anna
- € 3.000,00 quale compenso spettante al Commissario ad acta dott.ssa Gabriella Camera



Giunta Regionale della Campania

- € 600,00 quale ritenuta d'acconto del 20% applicata sul compenso di €3.000,00 spettante al Commissario ad acta dott.ssa Gabriella Camera

TOTALE DEBITO €79.278,96

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- a) motivo per l'inclusione del debito fra quelli fuori bilancio: **oneri derivanti da sentenze esecutive**
- b) che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'artt. 2934 e ss. del Codice Civile;
- c) che sono stati effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio (*)

sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

chiede

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n° 7 del del 30 aprile 2002 e s.m.i. per l'importo complessivo di Euro **€79.278,96 (settantanovemiladuecentosettantotto/96)**

Allega la seguente documentazione :

1. **Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV - n. 6673 del 14/10/2004 (allegato 2).**
2. **Delibera del Commissario ad acta del 25/09/2007 (allegato 3).**
3. **Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. IV - n. 4106 del 17/06/2008 (allegato 1).**

Data _____

Il Responsabile del Servizio

Dr. Giulio Mastracchio

* (*) L'obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debito è previsto per consentire il controllo da parte della Corte dei conti su quei pagamenti che non trovano la loro giustificazione in atti di impegno e quindi nei casi in cui non sono state rispettate le norme di contabilità, ma era già contenuta nella previsione normativa, a carico di funzionari preposti agli uffici in cui si articola l'amministrazione, riferendosi evidentemente all'obbligo di denuncia in caso di presunto danno erariale, previsto autonomamente dalla legge.